

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA EFFETTUATA DA MEDICO COMPETENTE***

(ex art. 50, comma 1 lett.e), del D.Lgs. 36/2023)

CIG B63DD9B955

Gara n. 670649_tender_394_1

Fascicolo gara: Tender_394

RDO rfq_470

Il RUP Graziella Scandola

INDICE

PREMESSE	pag.3
ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA E PRESTAZIONI RICHIESTE	pag. 3
ART. 2 DURATA	pag. 4
ART. 3 CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA - IMPORTO STIMATO DELLA PROCEDURA	pag. 4
ART. 4 IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO	pag. 7
ART. 5 TEMPI E REPERIBILITÀ	pag. 7
ART. 6 POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO	pag. 8
ART. 7 CONTESTAZIONI E PENALI	pag. 8
ART. 8 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pag. 8
ART. 9 VARIAZIONI DELL'APPALTO	pag. 10
ART. 10 FATTURAZIONI E PAGAMENTI	pag. 10
ART. 11 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	pag. 11
ART. 12 RISOLUZIONE CONTRATTUALE	pag. 12
ART. 13 RECESSO	pag. 12
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA	pag. 13
ART. 15 COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 13
ART. 16 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 13
ART. 17 DOMICILIO E RECAPITO DELL'AGGIUDICATARIA	pag. 13
ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA	pag. 13
ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO	pag. 14
ART. 20 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	pag. 14
ART. 21 FORO COMPETENTE	pag. 14
ART. 22 SPESE CONTRATTUALI	pag. 14
ART. 23 SUBAPPALTO	pag. 14
ART. 24 RISERVATEZZA	pag. 15
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 "GDPR"	pag. 15

PREMESSE

La sorveglianza sanitaria è un punto fondamentale del D.lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza sul lavoro. Essa coinvolge diverse figure e prevede tutta una serie di obblighi per tutelare al massimo la salute dei lavoratori e abbassare il tasso di rischio presente sul posto di lavoro.

La sorveglianza sanitaria è un insieme di iniziative e attività che hanno come scopo la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. Quando si parla di sorveglianza sanitaria ci si riferisce quindi alla visita in azienda (visita medica periodica, visita medica preventiva...) per decretare l'idoneità alla mansione specifica, agli accertamenti da parte del medico competente e alle indagini sia sulle condizioni di salute del lavoratore sia circa la valutazione del rischio presente sul posto di lavoro.

ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA E PRESTAZIONI RICHIESTE

- 1.1. Amia Verona S.p.A. intende procedere all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008 effettuata da un medico competente secondo le modalità descritte nel presente documento e nell'allegato disciplinare, nonché nel modulo d'offerta.
- 1.2. Si evidenzia che la procedura di selezione, disciplinata dal presente capitolato, ha per oggetto il servizio per l'erogazione di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del Medico Competente. Sono quindi comprese nelle prestazioni le attività di cui agli art. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore. **Si precisa che le prestazioni dovranno essere erogate da un unico medico competente in possesso delle qualifiche di legge. Si rende noto che l'appalto del servizio decorre dalla data di stipula del contratto.**
- 1.3. Per svolgere la corretta sorveglianza sanitaria, il medico di lavoro deve compiere una serie di accertamenti che variano in base allo scopo e a chi presenta la richiesta.
- 1.4. Per visita s'intende "l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa", comprendenti visita e anamnesi sullo stato di salute generale in relazione ai rischi presenti nella mansione, misura della pressione, anamnesi alcool dipendenza, anamnesi sostanze stupefacenti, valutazione stato vaccinale, ecc.;
- 1.5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si descrivono le tipologie di visite mediche oggetto della presente procedura:
 - Visita medica preventiva, ovvero effettuata al momento dell'assunzione;
 - Visita medica periodica, effettuata a intervalli di tempo regolari per accertarsi delle condizioni di salute del singolo lavoratore;
 - Visita medica alla cessazione del rapporto, quando scade il contratto di lavoro e quindi bisogna verificare lo stato di salute del lavoratore qualora sia entrato in contatto con agenti chimici. Anche qualora lavoratori non abbiano avuto a che fare con queste sostanze direttamente, il medico competente è obbligato a informarli circa la necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari;
 - Visita medica straordinaria, quando il datore di lavoro ritiene che alcuni disturbi riscontrati sui lavoratori siano da ricondurre alle attività svolte in azienda;
 - Visita medica per cambio mansione, quando il lavoratore deve cambiare attività e svolgerne una nuova;
 - Visita medica su richiesta del lavoratore, quando quest'ultimo ritiene di presentare dei disturbi legati alle modalità di svolgimento dell'attività;
 - Visita medica al rientro dalla malattia, da effettuare in caso di allontanamento dal lavoro per un intervallo di tempo superiore ai 60 giorni.
- 1.6. Il medico competente può sottoporre i dipendenti a esami clinici e ad indagini diagnostiche mirate a verificare la salute dei lavoratori nelle aziende. Rientrano nella presente procedura l'individuazione di un fornitore che

possa garantire l'esecuzione di attività accessorie a completamento della tipologia della visita richiesta, ad esempio l'esecuzione dei seguenti test a pagamento:

- Spirometria;
- Audiometria;
- Visio Test
- Monitoraggio urinario test tossicologico
- Alcoltest;

- 1.7. Analisi del sangue (GPT-ALT, emocromo completo, colesterolo totale, creatininemia, glicemia, esame urine, GOT/AST, gamma-GT, trigliceridemia, azotemia, bilirubinemia totale e frazionata);
- 1.8. Al medico competente, oltre l'incarico affidato di servizio di sorveglianza sanitaria aziendale, è chiesta la elazione annuale riassuntiva contenente i dati biostatistici e i giudizi di idoneità, comunicazione con organi di vigilanza e INAIL;
- 1.9. In via opzionale, possono essere inoltre richiesti al medico competente aziendale individuato sopralluoghi aggiuntivi, interventi a chiamata ed altri servizi accessori meglio descritti nel successivo art. 8.4 del presente capitolato;
- 1.10. L'ambito di esecuzione dei servizi riferiti alla presente procedura è riferito ai seguenti CPV:
 - 71317200-5 Servizi sanitari e di sicurezza= ambito prevalente;
 - 71317210-8 Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza= ambito secondario.

ART. 2 DURATA

- 2.1. Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti indicativamente dal 1° aprile 2025, successivamente alla sottoscrizione del contratto tra le parti.
- 2.2. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Dlgs n. 36/2023, nelle more del perfezionamento della procedura per l'individuazione del nuovo contraente, per il tempo strettamente necessario per la definizione della gara, è ammessa una proroga nel limite previsto di legge e del rispetto delle soglie all'art. 14 del Codice dei Contratti.

ART. 3 CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA - IMPORTO STIMATO DELLA PROCEDURA

- 3.1. L'importo presunto di spesa annuale per l'affidamento del servizio in oggetto, posto a base d'asta, è stato definito dalla S.A., al netto degli oneri della sicurezza è pari **72.265,00 euro**. Tale valore è definito da due fattori, ovvero il valore medio di servizi richiesti negli ultimi tre anni al fornitore uscente oltretutto la crescita delle prestazioni richieste. Difatti la composizione del valore economico annuale, sopra indicato, assimila una crescita stimata di servizi del 70,47% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno precedente.
- 3.2. Per opportuna conoscenza si rendono noti i costi storici sostenuti nell'ultimo triennio da Amia Verona S.p.A. al netto di IVA ed oneri accessori:
 - Anno 2021 = 38.341,00 euro
 - Anno 2022 = 33.035,60 euro
 - Anno 2023 = 42.391,60 euro
- 3.3. Il valore del servizio annuale posto a base di gara è pari a **72.265,00 euro**, ricomprende i seguenti ambiti di spesa, meglio specificati nella successiva tabella al punto 3.6:
 - A. **Ambito A**= costo visita medica con giudizio di idoneità specifica.

Nell'ambito A si ricomprende il servizio di visita ordinaria che coincide con la visita medica con giudizio di idoneità specifica. Pertanto, si definisce tale visita un servizio che possa ricomprendere "l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa". Il medico competente, pertanto, sottopone i dipendenti a esami clinici e indagini diagnostiche mirate a verificare che la salute dei lavoratori sia sufficientemente buona per affrontare i rischi a cui potrebbero essere sottoposti nelle aziende. I controlli in questione comprendono la misurazione della pressione, il controllo della vista e dell'udito, le analisi delle urine; la durata della visita è solitamente breve. Tale Visita medica è ricompresa nei seguenti casi:

- ❖ periodica preventiva
- ❖ cessazione rapporto di lavoro
- ❖ valutazione idoneità alla mansione
- ❖ richiesta dal lavoratore ripresa dal lavoro dopo infortunio -malattia – cambio mansione;

B. **Ambito B**= costo delle visite specifiche a richiesta aggiuntiva;

Nell'ambito B sono ricomprese le seguenti visite disposte a richiesta specifica:

- ❖ Spirometria
- ❖ Audiometria
- ❖ Visio Test
- ❖ Monitoraggio urinario test tossicologico
- ❖ Alcoltest
- ❖ Analisi del sangue secondo la campionatura ematochimica differenziata disposta dal protocollo sanitario aziendale.

C. **Ambito C**= costo dell'incarico annuale e delle attività accessorie/straordinarie potenzialmente richiedibili al medico competente aziendale, che ricomprendono ad esempio:

- ❖ Redazione della relazione annuale riassuntiva contenente i dati biostatistici e i giudizi di idoneità, comunicazione con organi di vigilanza e INAIL;
- ❖ Interventi a chiamata;
- ❖ Sopralluogo aggiuntivo;
- ❖ Servizi accessori per richiesta di valutazione c.d.: “Fragilità”;
- ❖ Richiesta visita da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art 44 bis CCNL Utilitalia Servizi Ambientali;

Tabella dimostrativa calcolo valore economico posto a base d’asta:

Ambito	Prestazione	Costo unitario in €	Quantità presunte annuali	Costo complessivo per servizio
A	Visita medica con giudizio di idoneità alla mansione specifica	35,00	750	26.250,00
B	Test specifico di spirometria	18,00	550	9.900,00
B	Test specifico di Audiometria	18,00	480	8.640,00
B	Visio Test	30,00	100	3.000,00
B	Monitoraggio urinario test tossicologico	50,00	300	15.000,00
B	Alcol Test*	28,00	25	700,00
B	Analisi del sangue (protocollo ematochimico differenziato sanitario)	60,00	50	3.000,00
C	Incarico annuale	3.250,00	1	3.250,00
C	Relazione annuale riassuntiva contenente i dati biostatistici e i giudizi di idoneità, comunicazione con organi di vigilanza e INAIL	1.250,00	Lump sum	1.250,00
C	attività opzionale: I. Intervento a chiamata; II. Sopralluogo aggiuntivo III. Servizi accessori art. 8.4 (del presente capitolato)	85,00	15	1.275,00
<i>Totale presunto costo annuale servizio posto a base di gara</i>				72.265,00

3.4. Si evidenzia che il valore complessivo annuo dell’insieme dei servizi sopra indicati è stato stimato computando il costo unitario dei servizi sopra individuati per le quantità presunte annue da erogare (tabella del punto

precedente). Il valore presunto annuo è stato proporzionato al termine del servizio, definito nell'articolo 2 del presente atto, che è pari a 36 mesi d'appalto, individuando quindi il valore complessivo della procedura pari a euro 216.795,00 oltre Iva se dovuta.

- 3.5.1. Si precisa che il valore del Codice identificativo di gara comprende nonché quanto ammissibile da eventuali modifiche recate dal novellato dell'art. 120 punto 9 del D.lgs. 36/2023 nel limite del valore indicato al successivo punto 4.5 dell'art. 4 del presente capitolato.
- 3.5.2. Specificatamente è stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3.6. Le tipologie di servizio riportate al punto "3.3." di cui sopra, e riportate dall'offerente nel modulo d'offerta, potranno subire variazioni relativamente alle reali esigenze aziendali, sia in aumento (ex lege dell'art. 120 punto 3 del Codice dei Contratti) che in diminuzione, nell'ambito dell'importo di spesa massimo stimato stabilito senza che per questo l'operatore economico aggiudicatario maturi diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.
- 3.7. I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
- 3.8. Per i servizi non espressamente inseriti nel modulo d'offerta, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa all'aggiudicatario e, qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine secondo le condizioni regolate tra le parti.
- 3.9. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a zero (0,00 euro) in quanto il servizio è di natura intellettuale.

ART. 4 IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO

- 4.1. La spesa complessiva annua presunta (ricomprendendo il costo presunto di eventuali servizi opzionali a chiamata), che rappresenta il valore della procedura, è fissata in euro 72.265,00 annuali (oltre I.V.A. se dovuta), oneri per la sicurezza pari a zero. Nel triennio di durata della prestazione, il valore stimato dell'appalto ammonta pertanto ad euro 216.795,00 (oltre IVA se dovuta). Il valore del contratto sarà riparametrato, in seguito, nel verbale di aggiudicazione, in relazione al valore complessivo della procedura rideterminato secondo l'offerta economica aggiudicata per l'appalto in oggetto.
- 4.2. L'aggiudicatario si assume il rischio relativo ad ogni onere aggiuntivo che possa derivare da ogni variazione del servizio, senza aver diritto ad alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante.
- 4.3. Il contratto dovrà ritenersi concluso solo all'esaurimento dell'importo di spesa stanziato, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo. L'aggiudicatario, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura. Qualora per variazioni intervenute il contratto debba concludersi prima dell'esaurimento dell'importo aggiudicato, l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.
- 4.4. Le prestazioni oggetto d'appalto dovranno essere obbligatoriamente garantite entro il corrispettivo dell'offerta (in relazione al prezzo offerto ed al ribasso della parte economica). Per tali prestazioni non si potrà richiedere alcuna voce di costo aggiuntiva a carico della stazione appaltante per alcun titolo o ragione, ad eccezione di eventuali modifiche contrattuali, approvate tra le parti, ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti.
- 4.5. Il contratto riporterà il listino dei costi dei servizi unitari offerti, differenziati per tipologia, indicati nella offerta economica aggiudicata. Il contratto inoltre, prevederà, nel rispetto del Codice dei Contratti, le opzioni di spesa per attività specificatamente indicate dal protocollo sanitario aziendale per le analisi ematochimico.
- 4.6. La Stazione Appaltante oltre al valore della procedura indicato a base d'asta ha inoltre previsto un valore opzionale pari ad euro 4.200,00.

ART. 5 TEMPI E REPERIBILITÀ

- 5.1. Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente a seguito delle indicazioni dell'Appaltante sulla base delle sue effettive esigenze e trasmessi all'aggiudicatario a mezzo e-mail o mediante incontri dedicati.
- 5.2. L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a svolgere il servizio oggetto della presente selezione in modo da non intralciare il servizio operativo dell'Azienda, tenendo conto della turnazione del personale, delle previsioni di

assunzione, della stagionalità e di altre esigenze aziendali ad oggi non prevedibili. È comunque richiesta la presenza del medico competente in Azienda, presso l'infermeria aziendale o le altre sedi aziendali, per almeno due giorni alla settimana negli orari che vanno dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 19.00 e per specifiche esigenze aziendali anche per l'intera settimana, con un preavviso di 24 ore. Eventuali altre diverse esigenze saranno concordate tra le parti. Il servizio dovrà essere eseguito come indicato nel presente capitolato.

5.3. Il luogo principale di erogazione servizio è la sede di Amia Verona S.p.A., Via Bartolomeo Avesani civ. 31, 37135 Verona (VR). Se richiesto dalla Stazione Appaltante sono previsti dei sopralluoghi, di comune accordo con il Datore di Lavoro e con la presenza del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), presso i sottoelencati insediamenti in gestione ad Amia Verona S.p.A.:

- Centro di Raccolta Amia Verona S.p.A. di Via Bartolomeo Avesani n. 34/36 - 37135 Verona (VR).
- Centro di Raccolta Amia Verona S.p.A. loc. Mattaranetta- 37131 Verona (VR).

5.4. Tutti gli oneri inerenti il viaggio presso le sedi di Amia Verona S.p.A. sono a carico dell'affidatario.

5.5. L'accettazione da parte di Amia Verona S.p.A. non solleva l'Aggiudicatario da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti del servizio erogato, accertati anche successivamente all'esecuzione del servizio. Le eventuali difformità riscontrate dovranno essere sanate, pena l'applicazione delle penali, a cura e spese dell'aggiudicatario entro 10 giorni solari dalla richiesta.

ART. 6 POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO

6.1. Amia Verona S.p.A., attraverso il Responsabile Progetto, ovvero il Datore di Lavoro e/o i propri funzionari da esso delegati potranno effettuare controlli per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal medico competente rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta e alle norme vigenti in materia di sicurezza.

6.2. L'Aggiudicatario dovrà fornire ad Amia, su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme.

6.3. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempienze inerenti alla normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida a adempiere. Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento del servizio.

ART. 7 CONTESTAZIONI E PENALI

7.1. L'Aggiudicatario è passibile di contestazioni qualora non rispetti una qualsiasi delle clausole contrattuali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardo nel rilascio del giudizio d'idoneità, mancata presenza in Azienda negli orari stabiliti, mancata esecuzione di sopralluoghi, mancata disponibilità nel tempo di preavviso di 24 ore (o altro minore parametro, come da relativa offerta sui tempi di reperibilità), errori nella gestione dei prelievi, ecc... Le contestazioni saranno inviate da Amia Verona S.p.A. a mezzo posta o tramite formato elettronico (pec). Per ciascuna contestazione, direttamente imputabili all'Aggiudicatario, sarà applicata una penale di € 200,00 che sarà detratta dall'importo della prima parcella utile. Dopo la terza sanzione, il contratto verrà risolto.

ART. 8 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

8.1. L'aggiudicatario per l'attuazione dell'incarico conferito dovrà:

- Essere unico ed effettuare direttamente le visite mediche compilando gli atti necessari e conseguenti, salvo eccezioni indicati all'art. 11.1. del presente atto;
- Effettuare la sorveglianza sanitaria sulla base dei requisiti normativi e del protocollo approvato per le mansioni che lo prevedono;
- Effettuare visite mediche straordinarie su richiesta del lavoratore;
- Effettuare le visite mediche prevalentemente presso l'ambulatorio aziendale (messo a disposizione nella sede di Amia Verona S.p.A.), in altri casi, con adeguata e puntuale autorizzazione presso l'ambulatorio dello studio medico aggiudicatario;
- Effettuare visite mediche specifiche per addetti primo soccorso e antincendio

- Conservare le cartelle sanitarie in formato cartaceo presso ambulatorio aziendale con chiavi in possesso dello stesso medico. Si chiede inoltre copia digitalizzata della medesima cartella. Oneri di conservazione digitale e rispetto della normativa privacy a carico dell'aggiudicatario. Al termine del contratto l'aggiudicatario è obbligato a trasferire in via permanente tale documentazione ad Amia Verona S.p.A.
- Effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno 1 volta al mese (presso la sede, le isole ecologiche, l'impianto di stoccaggio e le sedi comunicate dall'azienda);
- Collaborare attivamente con il soggetto Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione indicato da Amia Verona S.p.A. per dare supporto al Datore di Lavoro, che effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 81/2008 nei casi di cui all'articolo 41 del medesimo Dlgs.
- Effettuare una simulazione operativa di intervento di primo soccorso ed emergenza ogni **sei mesi** con tutti i componenti della squadra primo soccorso a gruppi al massimo di quattro partecipanti (con utilizzo cassette, dotazioni barella, manovre BLSD, utilizzo DAE, soccorso ed utilizzo di sistemi di manovra, sollevamento ed estricazione per operatori in ambienti confinati, operatori in lavori in quota, operatori contaminati da agenti chimici, operatori ustionati e altri casi specifici aziendali).
- Effettuare, nel rispetto della normativa vigente di settore, la formazione continua di primo soccorso obbligatoria ai componenti la squadra di primo soccorso.
- Essere presente almeno in due mezze giornate alla settimana una alla mattina e una al pomeriggio secondo un calendario mensile comunicato all'azienda;
- Su richiesta verbale e/o scritta da parte del personale referente di Amia Verona S.p.A. l'aggiudicatario, relativamente a quesiti posti dalla azienda in materia di sorveglianza sanitaria, ovvero nell'ambito disciplinato dal presente capitolato, è tenuto a definire una risposta entro le 48 ore dal ricevimento del quesito;
- Confrontarsi con il RSPP per acquisire lo schema tipo definito e la corretta metodologia richiesta per indicare l'idoneità sanitaria di ogni dipendente o documento emesso secondo la codifica aziendale riportata di seguito(nella tabella allegata) o nei successivi aggiornamenti.

▪ COD identificativo della mansione da software gestionale in uso	▪ Mansioni per la struttura (formazione - sicurezza – sorveglianza sanitaria)	▪ DESCRIZIONE AREE DA ORGANIGRAMMA 2024	▪ GRUPPO OMOGENEO RISCHI DVR 2024
---	---	---	---

secondo le codifiche attuali o aggiornate in corso di servizio dall'azienda;

- sottoscrivere i documenti di valutazione dei rischi;
- sottoscrivere i documenti sottoposti dal datore di lavoro o servizio di prevenzione e protezione;
- partecipazione alle riunioni periodiche ai sensi art 35 (almeno 4 all'anno);

8.2. Il medico competente, inoltre, deve obbligatoriamente garantire le seguenti prestazioni:

- Redazione di relazione interna o per gli organi competenti per tutti i casi di malattia professionale nel servizio. Il costo di tale servizio è un atto che il medico è tenuto a produrre nella esecuzione della "Visita medica con giudizio di idoneità alla mansione specifica";
- Redazione di relazione interna a richiesta aziendale per eventuali casi di infortunio. Il costo di tale servizio è un atto che il medico è tenuto a produrre nella esecuzione della "Visita medica con giudizio di idoneità alla mansione specifica";
- Formulazione del giudizio di idoneità – in particolare nel caso di limitazioni e/o prescrizioni - in modo che sia immediatamente applicabile dall'azienda tramite indicazione delle abilità residue in ragione delle mansioni e della valutazione dei rischi, per la mansione attribuita o eventuali altre presenti in azienda;
- Formazione ai dipendenti interessati a casi di limitazioni o prescrizioni indicate in idoneità sanitaria al fine di evitare rischi per la salute;
- Formazione ai preposti aziendali per il rispetto delle limitazioni e prescrizioni indicate in idoneità sanitaria per i dipendenti che ne sono destinatari;
- Rivalutazione delle prescrizioni e limitazioni indicate in idoneità sanitaria per i dipendenti che ne sono destinatari. L'aggiudicatario detiene l'obbligo di monitorare la scadenza entro la quale rivedere il

dipendente per l'emissione di una nuova idoneità sanitaria. Tale idoneità sanitaria sarà da comunicare alla società committente.

- Relazione annuale all'azienda sullo stato delle prescrizioni e limitazioni indicate in idoneità sanitaria;
- Collaborare con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex lege degli art. 25 e 29 del Dlgs n. 81/2008;
- Supportare il Datore di Lavoro nel caso si evidenziasse la seguente situazione:
 - "casi in cui sul piano clinico e medico legale un lavoratore, che presenti problemi o condizioni particolari, anche temporanee, non è idoneo alla mansione e, tuttavia, nei suoi confronti potrebbe essere opportuno adottare particolari cautele nella assegnazione di specifici compiti ai fini della tutela della sicurezza propria e di terzi";
- Redigere relazione sanitaria nei casi di malattia professionale o nei casi in cui gli enti richiedano il parere del medico sulla correlazione tra patologia individuata e rischio a cui il lavoratore è stato esposto;
- Presenziare alle convocazioni da parte degli enti (ad es. INAIL, INPS, ASL, SPISAL, Commissioni paritetiche, Ispettorato del lavoro, tribunale, ecc..) su tematiche inerenti l'incarico di sorveglianza sanitaria;

8.3 Ai sensi dell'art 5 dello statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) [Aggiornato al 26/05/2022] Sono vietati:

- accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente;
- Il controllo diretto da parte del Datore di Lavoro delle assenze per infermità, che può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
- Si specifica pertanto che è diritto di Amia Verona S.p.A. far constatare in ogni momento l'idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito. L'accertamento è disposto dal medico competente.

8.4. Talune prestazioni, individuate come prestazioni aggiuntive e/o accessorie, che eventualmente la Stazione Appaltante potrebbe richiedere sono le seguenti:

- Richiesta di valutazione c.d.: "Fragilità". Si Specifica che tale servizio è erogato dall'aggiudicatario a titolo oneroso a seguito di approvazione di preventivo.
- Richiesta visita da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art 44 bis CCNL Utilitalia Servizi Ambientali;

Per tali prestazioni l'operatore economico deve quotare all'occorrenza i servizi accessori, che verranno successivamente approvati dal RUP e determinati per l'esecuzione della prestazione senza dare corso a nuove procedure di selezione, ovvero rientranti nell'affidamento di cui in oggetto ex lege dell'art. 120 del Codice dei Contratti La Stazione Appaltante stima che i servizi straordinari, possano essere erogati al pari della visita medica con giudizio di idoneità alla mansione specifica.

ART. 9 VARIAZIONI DELL'APPALTO

9.1. In seguito a modifiche normative, accordi contrattuali nazionali e/o aziendali, ovvero a sopravvenute ed inderogabili esigenze della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice di aumentare o diminuire il valore delle prestazioni, nel limite di quanto disciplinato dall'art. 120 del Codice dei Contratti.

ART. 10 FATTURAZIONI E PAGAMENTI

10.1. I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

10.2. Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese, ovvero le prestazioni eseguite. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG. Nel documento dovranno essere puntualmente indicate le attività del mese svolte, suddivise per tipologia di prestazione effettuata e quantità.

10.3. Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, Amia Verona S.p.A., a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA Verona S.p.A. I documenti contabili dovranno perciò riportare la seguente annotazione: *Operazione con scissione dei pagamenti – Art.17-ter del D.P.R. 633/72.*

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

- 10.4. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.
- 10.5. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
 - DURC irregolare;
 - Carichi sospesi Equitalia;
 - Mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.
- 10.6. I crediti che l'aggiudicatario maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia Verona S.p.A.

ART. 11 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

- 11.1. Saranno a carico dell'aggiudicatario, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
- a. Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, con indicazione prevalente di un medico avente i requisiti predefiniti nel presente atto, secondo quanto previsto dal presente capitolato. Il medico competente di ruolo indicato da parte dell'operatore economico aggiudicatario dovrà erogare in via continuativa il servizio in oggetto fino al termine del servizio, ad eccezioni di assenze giustificate. Eventuali sostituzioni potranno essere rappresentate al DEC (Direzione Esecutiva Contrattuale) con idonea giustificazione di merito. Il servizio sarà effettuato da personale medico competente, avente le medesime qualifiche per la presente procedura e puntualmente indicati con il ruolo di supplenti dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica. Si specifica che la condizione di sostituzione deve ritenersi, limitata nel tempo utile alla ripresa del servizio del medico competente di ruolo, pena la risoluzione del contratto;
 - b. L'Aggiudicatario non può sospendere il servizio con propria decisione in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Appaltante. La sospensione del servizio unilaterale da parte dell'aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
 - c. L'Aggiudicatario non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
 - d. nominare e comunicare all'Appaltante un Referente dell'aggiudicataria, dotato di numero di cellulare sempre reperibile, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare l'Aggiudicatario per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- 11.2. L'Aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.
- 11.3. L'Aggiudicatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
- 11.4. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 ed al Codice civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
- 11.5. L'Aggiudicatario assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture o ai servizi oggetto di prestazione. A fronte di quanto sopra L'Aggiudicatario manleva AMIA Verona S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di

propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

- 11.6. Il concorrente è a conoscenza che AMIA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso. Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti. Il concorrente manleva fin d'ora AMIA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.
- 11.7. Il concorrente è a conoscenza del protocollo sanitario aziendale.

ART. 12 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

- 12.1. Dopo tre inadempienze (anche non consecutive) segnalate per iscritto all'aggiudicatario, Amia Verona S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.
- 12.2. In caso di inadempimento grave dell'aggiudicatario il contratto deve intendersi risolto di diritto ex art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, compresa l'eventuale maggior spesa che l'Amia Verona S.p.A. dovesse sostenere per l'espletamento del servizio avvalendosi di altre ditte del settore.
- 12.3. L'Appaltante si riserva altresì il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- a) scioglimento, cessazione, fallimento dell'aggiudicatario;
 - b) dopo la terza contestazione scritta e conseguente formale diffida a adempiere, ai sensi dell'art.1454 c.c.;
 - c) qualora L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, si renda colpevole di frodi;
 - d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice civile;
 - e) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - f) sopravvenute esigenze operative, opportunamente documentate.
- 12.4. È comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Aggiudicatario.
- 12.5. È altresì causa di risoluzione la mancata giustificazione da parte dell'aggiudicatario per la sostituzione del medico competente aziendale di ruolo, come indicato al precedente punto 11.1.;
- 12.6. È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nel rispetto della L. 136/2010.
- 12.7. In seguito alla risoluzione del contratto, Amia potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Aggiudicatario risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.
- 12.8. Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'ANAC e ad affidare le prestazioni in danno dell'aggiudicatario e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.
- 12.9. In caso di risoluzione del contratto, all'Aggiudicatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Per qualsiasi ragione si addenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, L'Aggiudicatario, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia Verona S.p.A.
- 12.10. Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'Aggiudicatario, e non seguite da intervento di effettuazione dei servizi oggetto d'appalto nei termini concordati tra le parti (visite programmate), AMIA VERONA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

ART. 13 RECESSO

- 13.1. Si applica l'art.123, D.lgs. 36/2023.
- 13.2. In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

- 14.1. Ai sensi dell'art. 117 del D. lgs. n. 36/2023, L'Aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.
- 14.2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 14.3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso L'Aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di verifica della conformità delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 15 COPERTURE ASSICURATIVE

- 15.1. L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
- 15.2. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000,00 per RCO, per sinistro e per persona.
- 15.3. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.
- 15.4. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
- 15.5. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
- 15.6. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.
- 15.7. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
- 15.8. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 16 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 16.1. L'aggiudicatario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 17 DOMICILIO E RECAPITO DELL'AGGIUDICATARIA

- 17.1. Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'aggiudicatario dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC). L'aggiudicatario dovrà indicare un referente.

ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA

- 18.1. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
- 18.2. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 19 CESSIONE DEL CREDITO

- 19.1. Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del Codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Appaltante.

ART. 20 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

- 20.1. L’Aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
- 20.2. L’Aggiudicatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
- 20.3. La mancata o diversa indicazione delle prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento e dal D.Lgs. 81/2008 o dal d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni comporterà l’immediata decadenza dall’aggiudicazione.
- 20.4. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed al Codice civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 21 FORO COMPETENTE

- 21.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

- 22.1. Il contratto sarà stipulato digitalmente tra le parti mediante scrittura privata non autenticata. Sono a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Aggiudicatario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltante.
- 22.2. La scrittura privata, in quanto non autenticata, sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
- 22.3. Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte dell’Appaltante, le spese di notifica e simili.

ART. 23 SUBAPPALTO

- 23.1. L’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023; si precisa che la categoria prevalente di cui al CPV 71317200-5 è subappaltabile nei limiti del 49%; la categoria secondaria di cui al CPV 71317210-8 è interamente subappaltabile.
- Qualora l’Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo

inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

- 23.2. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
- 23.3. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.lgs. 36/2023.
- 23.4. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/2023.
- 23.5. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 23.6. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.
- 23.7. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.
- 23.8. Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

ART. 24 RISERVATEZZA

- 24.1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
- 24.2. L'Aggiudicatario è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare di Amia Verona S.p.A.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 "GDPR"

- 25.1. Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.
- 25.2. Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale titolare autonomo e responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.
- 25.3. L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.
- 25.6. L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

ART. 26 OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia

comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

***Il Responsabile Unico del Progetto
(Graziella Scandola)***